



COMUNE DI ALGHERO

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL REFERENDUM CONSULTIVO***

*Approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_*

## REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

### Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE .....	1
REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO .....	2
TITOLO I .....	3
RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO .....	3
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Esclusioni del referendum consultivo .....	3
Art. 3 - Limiti .....	3
Art. 4 - Effetti del referendum .....	3
Art. 5 - Richiesta.....	3
Art. 6 - Promozione del referendum.....	3
Art. 7 - Ammissibilità.....	4
Art. 8 - Revoca.....	4
Art. 9 - Richiesta di referendum consultivo da parte di Consiglieri Comunali .....	4
Art. 10 - Verbale di ammissibilità.....	4
Art. 11 - Raccolta delle firme .....	4
Art. 12 - Richiesta di referendum e autenticazione delle firme.....	5
Art. 13 - Deposito firme dei sottoscrittori .....	5
Art. 14 - Verifica regolarità .....	5
TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM .....	5
Art. 15 - Indizione del referendum .....	5
Art. 17 - Concentrazione di istanze referendarie.....	6
Art. 17 - Periodi di sospensione del referendum .....	6
Art. 18 - Disciplina della votazione .....	6
Art. 19 - Ufficio di Sezione .....	6
Art. 20 - Operazioni di voto.....	6
Art. 21 - Operazioni di scrutinio.....	7
Art. 22 - Ufficio Comunale per il referendum .....	7
Art. 23 - Proclamazione dei risultati .....	7
Art. 24 - Reclami .....	7
Art. 25 - Convocazione del Consiglio Comunale .....	7
Art. 26 - PROPAGANDA.....	8
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI .....	8
Art. 27 - Disposizioni applicabili.....	8
Art. 28 - Spese.....	9
Art. 29 - Disposizioni finali .....	9

## **TITOLO I**

### **RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

#### **Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le fasi procedurali per l'indizione e lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 60 dello Statuto Comunale.
2. Possono votare gli iscritti nelle liste elettorali comunali che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della consultazione. Sono ammessi alla votazione quanti entro la stessa data, sulla base dei registri anagrafici, risultino residenti nel territorio comunale.

#### **Art. 2 - Esclusioni del referendum consultivo**

1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo gli argomenti di cui all'art.58, comma 4 dello Statuto comunale.
2. Non può essere riproposto referendum consultivo sullo stesso argomento prima che siano passati 5 (cinque) anni dall'indizione di analogo referendum con esito negativo.

#### **Art. 3 - Limiti**

1. La consultazione referendaria, che può comprendere più quesiti di consultazione ha luogo di regola una volta l'anno.
2. Le proposte di referendum devono indicare, ove possibile, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal loro accoglimento.

#### **Art. 4 - Effetti del referendum**

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata quando consegua le maggioranze di cui all'art. 60 dello Statuto Comunale.
2. In seguito all'esito della consultazione referendaria, il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale devono essere convocati perché - entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco - siano adottati i provvedimenti opportuni.

#### **Art. 5 - Richiesta**

1. L'iniziativa di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.
2. Il quesito sottoposto a referendum deve essere chiaro, univoco ed omogeneo, onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
3. I proponenti possono avvalersi della collaborazione degli Uffici Comunali per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

#### **Art. 6 - Promozione del referendum**

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere i diversi referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 10 (dieci) ed iscritti alle liste elettorali del Comune di Alghero, devono presentarsi - come previsto dall'articolo 5- con la richiesta presso l'ufficio del Segretario Comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

## Art. 7 - Ammissibilità

1. Sull'ammissibilità del referendum decide a maggioranza la commissione di cui all'art. 60 dello Statuto Comunale. Laddove non esista il difensore civico Comunale, tale componente è sostituito dal Segretario Comunale. Per la designazione dei due docenti universitari di cui all'art.60 dello Statuto Comunale si segue la procedura di cui all'art 7 del Regolamento di Funzionamento delle Commissioni Consiliari. I due candidati componenti della Commissione devono essere proposti dalla maggioranza e dalle minoranze entro la seduta in cui si procede alla designazione. In assenza di proposte, le stesse sono presentate dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa sulle seguenti verifiche:
  - ammissibilità della materia
  - riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
3. Qualora la commissione ritenga che il referendum proposto sia ammissibile ma che il quesito non sia chiaro nella formulazione concede ai proponenti un termine non inferiore a 7 gg per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione non venga trasmessa nei termini o non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la commissione dichiara la proposta inammissibile. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.
4. È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro 15 gg dal deposito della proposta.

## Art. 8 - Revoca

1. Previo parere favorevole della Commissione, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

## Art. 9 - Richiesta di referendum consultivo da parte di Consiglieri Comunali

1. Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dal Consiglio Comunale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario Comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono Consiglieri Comunali in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di 1 (uno) delegato scelto tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il Segretario Comunale.
3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

## Art. 10 - Verbale di ammissibilità

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato e notificato, entro 5 (cinque) giorni, rispettivamente al delegato dei Consiglieri Comunali richiedenti, oppure dei promotori.

## Art. 11 - Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla Segreteria Comunale.

3. Il Segretario Comunale appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro 3 (tre) giorni dalla presentazione.

#### Art. 12 - Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati, in modo leggibile, per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, ed estremi del documento identificativo del sottoscrittore. Di tali dati, che saranno tenuti riservati, è responsabile il Funzionario preposto dall'Amministrazione Comunale.
2. Le firme stesse debbono essere autenticate da parte dei soggetti autorizzati dalle vigenti disposizioni in materia di referendum o comunque in materia di sottoscrizioni a fini elettorali.
3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto, sotto la propria responsabilità, della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
4. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'Ufficio Elettorale del Comune stesso.

#### Art. 13 - Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario Comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni, con esclusione di qualsiasi proroga, dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 12, terzo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno 3 (tre) dei promotori, i quali dichiarano al Segretario Comunale il numero delle firme che avallano l'iniziativa.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

#### Art. 14 - Verifica regolarità

1. L'Ufficio Elettorale, entro 15 (quindici) giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e, in caso la verifica sia positiva, si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

## **TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

#### Art. 15 - Indizione del referendum

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte dell'Ufficio Elettorale, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Ogni anno solare può avere luogo una sola consultazione elettorale riferita ad uno o più quesiti in numero non superiore a 3 in una giornata di domenica, dalle 8 alle 22, compresa tra il 10 Gennaio e il 30 Giugno o tra il 15 Settembre e il 15 Dicembre. Non possono aver luogo in concomitanza di altre elezioni o consultazioni elettorali.
3. Il referendum è indetto dal Sindaco con proprio provvedimento almeno 40 gg prima della data di consultazione e deve indicare per ciascun referendum i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data stabilita per la votazione.
5. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

## Art. 16 - Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'articolo precedente, il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Elettorale ed i promotori dei referendum, può disporre la concentrazione in un unico quesito referendario delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

## Art. 17 - Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
  - a) nei 3 mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei 3 (tre) mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i 6 (sei) mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

## Art. 18 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini di cui all'art. 1 comma 3.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle Leggi per la Disciplina dell'Elettorato Attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

## Art. 19 - Ufficio di Sezione

1. L'Ufficio di Sezione è composto da un Presidente e da 3 (tre) scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.
3. L'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore 06.30 (sei e trenta) del giorno fissato per le votazioni.

## Art. 20 - Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia aggiudicataria con le caratteristiche determinate dalla normativa in materia di schede elettorali.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio entro le ore 08:00, dopo il compimento delle operazioni preliminari degli Uffici di Sezione, nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore 22.00 (ventidue) del giorno stesso.

## Art. 21 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

## Art. 22 - Ufficio Comunale per il referendum

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

## Art. 23 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio Comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto apposito verbale depositato presso l'ufficio stesso.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso l'Ufficio Comunale.
4. L'Ufficio Comunale per il referendum, appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato il 50% (cinquanta) più uno degli aventi diritto al voto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio Comunale per il referendum, è redatto apposito verbale.

## Art. 24 - Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, decide l'Ufficio Comunale per il referendum, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

## Art. 25 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli all'accoglimento comunica al Presidente del Consiglio Comunale di convocare entro i successivi 10 gg il Consiglio Comunale per la presa d'atto e per approvare gli atti proposti dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 comma 6 dello Statuto Comunale

## Art. 26 - Propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli spazi che verranno appositamente allestiti e delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Il Comitato Promotore del referendum, i partiti o i gruppi politici, i soggetti pubblici e privati nelle loro forme singole o associate contemplati dal D. Lgs. n. 267/00, hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore.
5. A tale scopo i soggetti di cui al comma precedente devono presentare apposita istanza al Sindaco entro 45 giorni antecedenti la data di svolgimento del referendum.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 27 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle Leggi per l'Elezione della Camera dei Deputati di tempo in tempo vigenti e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ad essi dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario. In particolare per:
  - la convocazione dei comizi elettorali;
  - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
  - le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione del materiale occorrente per la votazione;
  - le modalità di restituzione dello stesso;
  - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
  - la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di Sezione.
  - la propaganda elettorale.

## Art. 28 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.



## Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali, regionali e dalle ulteriori disposizioni di legge in vigore.
2. Eventuali nuove disposizioni di legge che interesseranno il presente regolamento, anche solo in parte, dovranno considerarsi sostitutive e diventeranno parte integrante dello stesso.